

1 R.G. 236/2018



SENTENZA N° 48

2

DEL 15.10.2020

3

REPUBBLICA ITALIANA

DEPOSITATA

4

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL 30.11.2020

5

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

PUBBLICATA

6

ADRANO

IL 30.11.2020

7 Il Giudice di Pace di Adrano, Avv. Giuseppe Greco, ha pronunciato la

N° REP

8 seguente

9

SENTENZA

10 nella causa assunta al n. 236/2018 del ruolo generale degli affari civili,

11 **promossa da:** [REDACTED]

12 [REDACTED]

13 elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso

14 lo studio dell'Avv. Dario Di Stefano, che lo rappresenta e difende **-attore -**

15 **contro:** [REDACTED] con sede in

16 [REDACTED] in

17 persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato

18 Dott. Andrea Faelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Cino Benelli,

19 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cinzia Cattoretti, in

20 Catania in via Pietro Toselli n.35.

21 **- convenuta -**

22 **- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del

23 Direttore pro tempore, con sede legale in Roma in via Mario Carucci n.71,

24 patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ed

25 elettivamente domiciliata presso i suoi Uffici, siti in via Vecchia Ognina
26 n.149 Catania. **- convenuta -**

27 **Oggetto: Condannatorio**

28 **CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali d'udienze e note**
29 **scritte.**

30 **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

31 con atto di citazione, notificato nei termini di legge, l'attore conveniva in
32 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Adrano l'Agenzia delle Dogane e dei
33 Monopoli ed Eurobet Italia S.R.L., affinché venissero condannate, in solido
34 tra loro, al pagamento della somma di € 1.831,50, quale premio della
35 scommessa vincente, relativa al biglietto riportante le prime cifre
36 IDDF07E10A1D0409.

37 Il suddetto contenzioso nasce dal fatto che, al momento dell'incasso del
38 premio, l'istante si è reso conto di avere smarrito il relativo biglietto e di
39 avere denunciato la suddetta perdita alla Stazione dei Carabinieri di Adrano
40 in data 3 novembre 2017.

41 Iniziato il processo, si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute,
42 contestando la richiesta attorea; l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
43 contestava, fra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva nei
44 confronti dei concessionari. Condotta la fase istruttoria con l'escussione di
45 prova orale,

46 all'udienza del 15.09.2020, essendo state precisate le conclusioni, il
47 Giudice, ritenuta la causa matura, la assegnava a sentenza.

48 **MOTIVI DELLA DECISIONE**

49 Va preliminarmente delibata la questione relativa alla eccepita carenza di
50 legittimazione passiva della Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli.
51 Sul punto va detto che ai sensi dell'art. 17 del D.M. 111/2006 l'unico
52 soggetto obbligato al pagamento della eventuale vincita è il concessionario.
53 L'agenzia, invero, ha solo il compito di provvedere a tutelare i consumatori,
54 invitando i concessionari al tempestivo adempimento e adottando, se ne
55 ricorrono i presupposti, eventuali provvedimenti sanzionatori.
56 Non è quindi configurabile una coobbligazione del concedente con il
57 concessionario per i debiti contratti da quest'ultimo.
58 Il diritto alla riscossione delle somme oggetto di vincita nasce da un
59 rapporto contrattuale privatistico sorto tra il privato e il concessionario ove è
60 stata acquistata la ricevuta, dato che si tratta di scommessa a quota fissa che,
61 ai sensi dell'art. 1 lett. Q del D.M. 111/2006, è la scommessa per la quale la
62 somma da riscuotere, in caso di vincita, è preventivamente concordata tra il
63 partecipante e il concessionario delle scommesse".
64 L'Agenzia delle Dogane, quindi, è soggetto terzo rispetto al rapporto
65 contrattuale in quanto si è limitata a porre in essere quello di concessione
66 con la ricevitoria.
67 Alla luce di quanto sopra va dichiarato il difetto di legittimazione passiva
68 della Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli convenuta.
69 Passando al merito della questione va detto che la vincita può essere
70 riscossa solo sulla base dell'esibizione della ricevuta di partecipazione che,
71 quindi, costituisce unico valido titolo.
72 Invero, alla luce dell'art. 1 lett. P e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 111/2006,
73 per "ricevuta di partecipazione" si intende "il titolo che garantisce

74 l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che
75 costituisce , in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido
76 per la riscossione". Pertanto, una dichiarazione che provenga dal
77 concessionario, o come nel caso di specie, dal "soggetto autorizzato a stare
78 nel Back Office" dal concessionario (vedi dichiarazione testimoniale resa
79 dal teste ██████████ del 21.10.2019), non può essere considerato
80 titolo idoneo ai fini della riscossione; né la giurisprudenza richiamata
81 dall'attore può essere di sostegno alle richieste avanzate dallo ██████████
82 A ben vedere il precedente giurisprudenziale citato (Cass. 15 maggio 2013
83 n. 11774) riguardava altra tipologia di gioco da quella per la quale è
84 processo, trattandosi del "Totocalcio". In tale ultimo gioco, invero, si
85 rinvencono due tagliandi, "figlia e matrice" , di cui il secondo (tagliando
86 matrice) resta in mano alla ricevitrice. In definitiva la succitata sentenza
87 della Suprema Corte di Cassazione riguarda il mancato pagamento di una
88 vincita derivante da un concorso a pronostici, mentre nel caso che ci occupa
89 si è in presenza di una scommessa a quota fissa in cui la vincita è un
90 multiplo dell'importo scommesso che il bookmaker deve pagare in proprio.
91 Quindi la scommessa a quota fissa si conclude con il versamento del denaro
92 da parte del giocatore al quale fa seguito la consegna del biglietto attestante
93 la scommessa da parte dell'operatore, biglietto che costituisce il titolo
94 necessario per riscuotere la eventuale vincita.
95 La domanda, per quanto sopra motivato non può trovare accoglimento.
96 Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle
97 spese di lite, stante la natura della questione trattata.

98

P.Q.M.

99 Preliminarmente dichiara il difetto di legittimazione passiva della Agenzia
100 delle Dogane e dei Monopoli. Definitivamente decidendo non accoglie la
101 domanda proposta dal sig. [REDACTED] Spese compensate.

102 Così deciso in Adrano, 15/10/2020

IL GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE - ADRANO

Depositata in cancelleria il 30/11/2020

IL CANCELLIERE